CAMERA DI COMMERCIO
DELLA BASILICATA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI EVENTI ED INIZIATIVE ORGANIZZATI DA TERZI E PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO DELL'ENTE

Approvato dal Consiglio Camerale con provvedimento n. 11 del 28 marzo 2019 e modificato con provvedimento n. 6 dell'8 giugno 2020 e con provvedimento n. 9 del 29 ottobre 2026

SOMMARIO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI 2

Articolo 1 - Principi generali e finalità 2

Articolo 2 - Ambito di applicazione ed esclusioni. 3

Articolo 3 - Iniziative ammissibili, territorialità e disponibilità delle risorse 4

TITOLO II – SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 4

Articolo 4 - Soggetti beneficiari 4

Articolo 5 - Regolarità del pagamento del diritto annuale camerale e adempimento degli obblighi fiscali, contributivi e assicurativi 5

Articolo 6 - Spese ammissibili 5

TITOLO III – PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA 6

Articolo 7 - Modalità, termini e documentazione della richiesta 6

TITOLO IV – ISTRUTTORIA, CONCESSIONE E CONTROLLI 8

Articolo 8 - Istruttoria e procedimento di concessione 8

Articolo 9 - Ammontare del Contributo 8

Articolo 10 - Provvedimento di concessione del contributo 9

Articolo 11 - Controllo sullo svolgimento dell'iniziativa 9

TITOLO V – RENDICONTAZIONE, LIQUIDAZIONE E DECADENZA 10

Articolo 12 - Comunicazione di conclusione, rendicontazione e richiesta di liquidazione del contributo 10

Articolo 13 - Liquidazione ed erogazione 11

Articolo 14 - Soccorso istruttorio, decadenza e revoca 12

TITOLO VI – PATROCINIO 12

Articolo 15 - Concessione del patrocinio della Camera. 12

TITOLO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 13

Articolo 16 - Trattamento dei dati personali 13

Articolo 17 - Pubblicità, trasparenza, entrata in vigore e disposizioni transitorie 13

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Principi generali e finalità

1. La Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura della Basilicata (di seguito denominata "Camera"), ai sensi della Legge n. 580 del 29 dicembre 1993, come modificata dal D.lgs. n. 219 del 25 novembre 2016, svolge, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo e la competitività nell'ambito delle economie locali.
2. Nella concessione di contributi a sostegno di eventi ed iniziative promozionali organizzati da terzi, la Camera indirizza il proprio intervento a favore di iniziative strutturali volte ad incidere significativamente sull'assetto economico della Basilicata, nonché allo sviluppo della produttività e dell'efficienza delle imprese, all'aumento della competitività del tessuto imprenditoriale del territorio, alla preparazione delle imprese ai mercati internazionali, alla realizzazione di analisi in ambito economico e alle ulteriori priorità individuate annualmente negli strumenti di programmazione della Camera. La concessione di contributi avviene nei limiti delle disponibilità finanziarie previste annualmente nel bilancio preventivo della Camera.
3. La concessione dei contributi si attiene ai seguenti principi generali:

   a) escludere i progetti non coerenti con gli indirizzi strategici definiti nei documenti di programmazione annuale e pluriennale;

   b) evitare la polverizzazione delle risorse, concentrandole verso iniziative di maggiore pregio e rilievo territoriale;

   c) dare priorità alle iniziative che si inseriscano organicamente in programmi di sviluppo strategici definiti dalla Camera o d'intesa con il sistema camerale nazionale;

d) favorire progetti realizzati in collaborazione con Enti e attori dello sviluppo locale, escludendo iniziative con interesse meramente interno o non aperte alla generalità dei soggetti interessati;

e) privilegiare interventi con incidenza diretta e duratura sul sistema economico regionale, riducendo il sostegno a iniziative con riflessi solo temporanei o episodici;

f) sostenere prioritariamente iniziative volte a fornire servizi, strumenti o opportunità fruibili collettivamente dagli operatori economici della Basilicata;

g) garantire trasparenza, imparzialità e diffusione delle informazioni.

4. Il presente Regolamento è adottato nel rispetto di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 12 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. e in armonia con le disposizioni del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i. e nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità, efficacia, economicità e sussidiarietà.

5. I contributi sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale vigente in materia di aiuti di Stato, ove applicabile. In particolare, qualora il contributo costituisca un aiuto di Stato, la concessione è effettuata nel rispetto del regime di aiuto applicabile, ivi compreso, ove ne ricorrano i presupposti, il regime "de minimis" di cui al Regolamento (UE) 2023/2831 e s.m.i., nonché degli eventuali obblighi di registrazione e monitoraggio previsti dalla normativa vigente. Restano ferme le disposizioni nazionali in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, ove applicabili.

Articolo 2 - Ambito di applicazione ed esclusioni.

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi a soggetti terzi per la realizzazione di iniziative promozionali volte allo sviluppo economico e alla competitività del sistema imprenditoriale locale.

2. Sono espressamente esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento:

a) gli interventi promozionali realizzati direttamente dalla Camera;

b) gli interventi finanziari disciplinati da specifici bandi tematici, che prevedono criteri, modalità e procedure di concessione differenti;

c) i contributi ordinari destinati all'Azienda Speciale della Camera o ai progetti ad essa affidati;

d) le quote erogate a favore di soggetti partecipati dalla Camera;

e) gli interventi finanziari regolati da specifici protocolli d'intesa o convenzioni sottoscritti dalla Camera con altri enti pubblici o privati, salvo diversa previsione.

Articolo 3 - Iniziative ammissibili, territorialità e disponibilità delle risorse

1. Sono ammissibili a contributo le iniziative, i progetti e gli eventi di interesse generale per il sistema economico territoriale che, in coerenza con le finalità istituzionali e gli indirizzi di programmazione della Camera, generano ricadute positive, dirette o indirette, sul tessuto imprenditoriale, sulla competitività delle imprese, sull'attrattività del territorio o sulla promozione economica della Basilicata.
2. Le iniziative e gli eventi devono svolgersi nel territorio di competenza della Camera. In deroga, possono essere ammesse richieste di contributo per iniziative che, pur svolgendosi fuori territorio, evidenzino in modo palese e documentabile evidenti ricadute positive a favore del tessuto produttivo della Basilicata e delle imprese del territorio.
3. Per il raggiungimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 1, la Camera prevede nel Preventivo Economico annuale la somma destinata al sostegno di iniziative promozionali organizzate da terzi. La determinazione di tale somma avviene tenendo conto delle risorse effettivamente disponibili, delle esigenze prioritarie di miglioramento strutturale del sistema economico locale, della situazione congiunturale e degli indirizzi di politica economica nazionale e regionale.
4. Qualora nel corso dell'esercizio finanziario si rendessero disponibili ulteriori risorse o si verificassero economie di spesa, la Giunta Camerale può procedere a variazioni di bilancio o storni per incrementare il fondo destinato ai contributi.

TITOLO II – SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Articolo 4 - Soggetti beneficiari

1. Possono presentare richiesta di contributo i soggetti pubblici e privati, anche in forma associata, appartenenti ad una delle seguenti categorie:

   a) Enti pubblici e Istituzioni pubbliche: Amministrazioni dello Stato, Regioni, Enti locali e altre Istituzioni pubbliche.

   b) Associazioni di categoria: Organizzazioni imprenditoriali di livello regionale o provinciale aderenti ad organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL, ovvero organizzazioni imprenditoriali o associazioni dei consumatori che, pur non avendo sede nel territorio di competenza della Camera, siano operanti a favore delle imprese della Basilicata da almeno tre anni.

   c) Enti del Terzo Settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

   d) Altri soggetti privati: associazioni, fondazioni e altri soggetti privati senza scopo di lucro, costituiti ai sensi della normativa vigente, aventi sede o operanti nel territorio della Basilicata.

2. Per i soggetti di cui alla lettera c), l'iscrizione al RUNTS costituisce condizione di ammissibilità della domanda.
3. I soggetti di cui alla lettera d) devono comprovare la propria natura non lucrativa mediante la presentazione dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, salvo che tali documenti siano già nella disponibilità della Camera e non siano intervenute modificazioni.
4. In caso di presentazione della richiesta in forma associata deve essere individuato un soggetto capofila, che presenta l'istanza e la rendicontazione, riceve l'eventuale contributo e assume il ruolo di interlocutore unico nei confronti della Camera.

Articolo 5 - Regolarità del pagamento del diritto annuale camerale e adempimento degli obblighi fiscali, contributivi e assicurativi

1. Qualora, in sede di istruttoria, sia accertata un'irregolarità nel pagamento del diritto annuale camerale da parte dei soggetti iscritti al Registro delle Imprese, il soggetto richiedente è invitato a regolarizzare la propria posizione e a trasmettere la documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. Decorso inutilmente tale termine, la domanda è dichiarata inammissibile.
2. I soggetti tenuti all'obbligo di stipula della polizza assicurativa per i danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali sono ammessi ai contributi previsti dal presente Regolamento previa verifica dell'adempimento dell'obbligo assicurativo previsto dall'articolo 1, commi 101 e seguenti, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e dalla normativa vigente in materia.
3. Sono altresì esclusi dalla concessione dei contributi previsti dal presente Regolamento i soggetti che non risultino in regola con gli obblighi fiscali, contributivi e assicurativi previsti dalla normativa vigente.

Articolo 6 - Spese ammissibili

1. Sono ammissibili al cofinanziamento le spese direttamente imputabili all'iniziativa o all'evento, effettivamente sostenute e pagate dal beneficiario nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda e il termine previsto per la conclusione dell'iniziativa, salvo diversa disposizione contenuta nel provvedimento di concessione.
2. Sono ammissibili, purché direttamente riferibili all'iniziativa:

   a) spese per servizi, prestazioni professionali, collaborazioni e acquisto di beni non durevoli;

   b) spese per personale dipendente o collaboratori direttamente impiegati nell'iniziativa, purché adeguatamente documentate (tramite cedolini, contratti, report di

attività, time-sheets) e imputate in misura corrispondente all'effettivo impiego nell'iniziativa;

c) spese per noleggio di sale, strutture, spazi espositivi e attrezzature temporanee purché strettamente limitate alla durata dell'iniziativa e direttamente imputabili ad essa;

d) spese di viaggio e alloggio per relatori, ospiti o altri soggetti direttamente coinvolti nell'iniziativa, ove strettamente funzionali alla sua realizzazione;

e) spese per comunicazione, promozione e diffusione dell'iniziativa;

f) spese per servizi di ospitalità, rinfreschi e coffee-break, purché strettamente connessi all'iniziativa e di importo congruo rispetto alla stessa.

3. Non sono ammissibili:

a) spese relative al funzionamento ordinario del soggetto beneficiario (a titolo esemplificativo: energia elettrica, riscaldamento, telefono, canoni di locazione ordinaria della sede legale o operativa);

b) acquisti di beni durevoli destinati a permanere nel patrimonio del beneficiario;

c) interessi, sanzioni, penalità e spese non direttamente imputabili all'iniziativa;

d) spese prive di idonea documentazione o non adeguatamente tracciabili;

e) pagamenti effettuati in contanti.

4. L'IVA costituisce spesa ammissibile esclusivamente qualora rappresenti un costo effettivamente sostenuto e non recuperabile o compensabile dal beneficiario.

5. I pagamenti devono essere effettuati mediante strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità e la riconducibilità della spesa al beneficiario.

TITOLO III – PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA

Articolo 7 - Modalità, termini e documentazione della richiesta

1. La domanda di contributo deve essere presentata, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni di calendario prima della data prevista per lo svolgimento dell'iniziativa, salvo motivate deroghe autorizzate dalla Giunta Camerale nei casi di particolare interesse istituzionale.

2. La domanda, redatta secondo la modulistica ufficiale pubblicata sul sito della Camera, deve contenere:

a) i dati identificativi del soggetto richiedente e il domicilio digitale (PEC);

b) per i soggetti che partecipano in qualità di Enti del Terzo Settore (ETS), l'indicazione del numero di iscrizione al RUNTS ai fini delle verifiche di cui all'articolo 4;

c) le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio richieste dalla modulistica predisposta dalla Camera;

d) ogni ulteriore informazione o dichiarazione necessaria alla valutazione dell'iniziativa ai sensi del presente Regolamento.

3. Alla domanda deve essere allegata, a pena di inammissibilità:

a) una relazione illustrativa esauriente nella quale siano evidenziati il programma dell'iniziativa, gli obiettivi, i destinatari, la rilevanza economica e territoriale ovvero le ricadute di interesse generale che la stessa può comportare per l'economia locale, i termini di avvio e di conclusione dell'iniziativa o dell'evento, il luogo di svolgimento;

b) il piano finanziario preventivo analitico contenente un dettaglio delle voci di spesa e delle fonti di copertura;

c) l'atto costitutivo e lo statuto vigente;

d) il documento attestante i poteri di rappresentanza del sottoscrittore, qualora non risultino dai documenti già disponibili;

e) il piano di valorizzazione nel quale siano evidenziate le modalità di pubblicizzazione dell'intervento contributivo della Camera;

f) l'ulteriore documentazione specifica eventualmente richiesta dall'Ufficio ai fini dell'istruttoria.

4. L'invio della richiesta deve avvenire esclusivamente per via telematica tramite PEC all'indirizzo istituzionale (cameradicommercio@pec.basilicata.camcom.it) con indicazione specifica dell'oggetto.

5. La domanda deve essere prodotta in formato non modificabile (PDF/A) con firma digitale del legale rappresentante o firmata autografamente e scansionata unitamente a un documento d'identità in corso di validità.

6. Non è richiesta la produzione di documentazione già in possesso della Camera o acquisibile d'ufficio ai sensi della normativa vigente.

7. Qualora la domanda risulti incompleta o presenti carenze sanabili, l'Ufficio può richiedere integrazioni o chiarimenti, assegnando al beneficiario un termine non inferiore a 15 giorni.

8. La mancata integrazione entro il termine assegnato comporta l'inammissibilità della domanda limitatamente alle carenze che impediscano la conclusione dell'istruttoria.

9. Viene esclusa qualsiasi responsabilità della Camera per eventuali disguidi tecnici o mancata ricezione dovuta ad errori nell'indirizzo PEC.

TITOLO IV – ISTRUTTORIA, CONCESSIONE E CONTROLLI

Articolo 8 - Istruttoria e procedimento di concessione

1. Il procedimento di concessione del contributo si conclude entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della richiesta.
2. Il Dirigente d'Area competente in materia di servizi promozionali (d'ora in avanti il "Dirigente") procede, avvalendosi dei competenti uffici, all'istruttoria volta ad accertare l'esattezza dei dati contenuti nella richiesta, e ad acquisire eventualmente elementi di valutazione, di merito e ogni ulteriore elemento informativo o documentazione, anche fissando un termine inderogabile di 15 giorni per l'integrazione della richiesta.
3. Il Dirigente, completata l'istruttoria con esito positivo, ne trasmette gli esiti al Presidente, allegando la proposta di convenzione redatta sulla base dello schema allegato al presente Regolamento, affinché l'argomento possa essere posto all'ordine del giorno della successiva seduta di Giunta.
4. In caso di istruttoria con esito negativo o qualora la Giunta non approvi il finanziamento, gli uffici camerali provvedono a dare tempestiva comunicazione di diniego al soggetto richiedente.

Articolo 9 - Ammontare del Contributo

1. Il contributo della Camera, secondo quanto previsto dall'articolo 2. comma 1 lettera g) della Legge 29 dicembre 1993 n. 580 e s.m.i. non può superare il limite massimo del 50% delle spese ammesse e, comunque, l'importo del disavanzo effettivo dell'iniziativa, determinato quale differenza tra le spese ammesse e le entrate accertate a consuntivo, al netto dell'IVA ove recuperabile o compensabile.
2. La Giunta, nel deliberare la concessione del contributo in cofinanziamento dell'iniziativa o dell'evento ai sensi del successivo articolo 10, determina il valore percentuale del contributo riconosciuto entro il limite stabilito dal comma precedente ed approva la proposta di convenzione presentata dal Dirigente.
3. La Giunta, in via eccezionale, può altresì fissare l'importo minimo del contributo riconosciuto, che in ogni caso non potrà superare la misura del 50% della differenza tra spese rendicontate ed entrate realizzate o comunque accertate in sede di liquidazione, ai sensi del successivo articolo 12.

Articolo 10 - Provvedimento di concessione del contributo

1. La concessione del contributo è disposta con provvedimento della Giunta Camerale, prima della data di inizio dell'evento o iniziativa.
2. Il provvedimento di concessione deve indicare:
   a) il soggetto beneficiario;
   b) l'ammontare del contributo concesso;
   c) l'indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dall'Ente;
   d) il vincolo di subordinazione della liquidazione ed erogazione del contributo alla presentazione di un rendiconto analitico e completo, attestante le entrate percepite e le spese sostenute per l'iniziativa, nonché alla trasmissione di tutta la documentazione prevista dal successivo articolo 12 con l'indicazione che il mancato rispetto dei termini ivi previsti comporta la decadenza dal contributo;
   e) le eventuali ulteriori prescrizioni o condizioni specifiche a cui è subordinata la concessione ovvero l'erogazione del finanziamento stesso.
3. Successivamente alla pubblicazione del provvedimento all'Albo on-line della Camera, il Dirigente, tramite i competenti uffici, provvede a darne tempestiva comunicazione al soggetto beneficiario a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC).
4. A seguito della formale concessione, il beneficiario è tenuto a dare adeguata e pubblica notizia del sostegno economico ricevuto dalla Camera, apponendo obbligatoriamente il logo istituzionale della Camera su tutto il materiale informativo, promozionale e pubblicitario relativo all'iniziativa.

Articolo 11 - Controllo sullo svolgimento dell'iniziativa

1. La Camera può effettuare controlli sullo svolgimento delle iniziative finanziate, anche mediante verifiche in loco, acquisizione di documentazione e controlli a campione.
2. Il beneficiario è tenuto a consentire i controlli e a fornire tempestivamente le informazioni e la documentazione richiesta.
3. I controlli possono essere effettuati anche successivamente alla liquidazione del contributo, nei termini previsti dalla normativa vigente.
4. Qualora dai controlli emerga la non corrispondenza dell'iniziativa a quanto dichiarato o approvato, la Camera procede secondo quanto previsto dal presente Regolamento e dalla normativa vigente.

TITOLO V – RENDICONTAZIONE, LIQUIDAZIONE E DECADENZA

Articolo 12 - Comunicazione di conclusione, rendicontazione e richiesta di liquidazione del contributo

1. Il soggetto beneficiario, entro il termine perentorio di 180 (centottanta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di conclusione dell'iniziativa o dell'evento, deve, a pena di decadenza dal contributo medesimo, trasmettere la comunicazione di conclusione dell'iniziativa e la richiesta di liquidazione del contributo, utilizzando la modulistica ufficiale pubblicata sul sito istituzionale della Camera.
2. La richiesta deve essere corredata dalla seguente documentazione:

   a) relazione dettagliata sullo svolgimento dell'iniziativa, con indicazione puntuale dei risultati conseguiti sul piano della promozione economica del territorio e delle azioni intraprese per garantire la visibilità dell'intervento camerale;

   b) rendiconto analitico delle spese sostenute, redatto riportando le stesse voci di spesa contenute nel piano finanziario preventivo analitico di cui all'art.7, comma 3 lettera b);

   c) documentazione giustificativa delle spese rendicontate (fatture, ricevute, notule, buste paga, time-sheets…);

   d) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle spese (bonifico bancario/postale, Ri.Ba., assegno, ricevute di transazioni elettroniche con bancomat o carta di credito);

   e) copia dell'estratto conto che dimostri il trasferimento di denaro;

   f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante il rendiconto analitico delle entrate realizzate in relazione all'iniziativa ovvero l'assenza delle stesse;

   g) le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio richieste dalla modulistica predisposta dalla Camera;

   h) documentazione attestante la pubblicizzazione del sostegno camerale;

   i) dichiarazioni e documentazione previste dalla normativa in materia di aiuti di Stato, ove applicabili;

   j) ogni ulteriore documentazione necessaria ai fini della verifica della regolarità della rendicontazione.
3. Tutta la documentazione giustificativa delle spese ammesse di cui alla lettera c) deve essere intestata al soggetto beneficiario e conforme alla normativa fiscale vigente; inoltre, i documenti di spesa corrispondenti all'importo del contributo concesso, unitamente alle relative disposizioni di pagamento, devono riportare obbligatoriamente il Codice Unico di

Progetto (CUP) assegnato in sede di concessione, al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari e la corretta rendicontazione delle risorse pubbliche assegnate.

4. La richiesta di liquidazione deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica all'indirizzo PEC istituzionale della Camera (cameradicommercio@pec.basilicata.camcom.it) con dicitura specifica in oggetto.
5. Il rendiconto delle spese deve rispettare la struttura delle voci di costo approvate nel piano finanziario preventivo analitico.
6. Spese impreviste e inizialmente non computate possono essere ammesse nel budget complessivo, entro il limite del contributo massimo concesso, solo se di modesta entità e strettamente necessarie al buon esito dell'iniziativa.
7. Qualora il soggetto beneficiario sia un Ente Pubblico, la documentazione giustificativa di spesa può essere integralmente sostituita dalla trasmissione della copia conforme all'originale del provvedimento amministrativo di approvazione del rendiconto consuntivo dell'iniziativa.
8. La mancata presentazione della richiesta di liquidazione entro il termine previsto dal comma 1 comporta l'avvio del procedimento di decadenza dal contributo, secondo quanto previsto dall'articolo 14.

Articolo 13 - Liquidazione ed erogazione

1. Pervenuta la documentazione di cui all'articolo 12, l'Ufficio competente verifica la completezza e la regolarità della documentazione presentata e, conclusi i controlli previsti, il Dirigente adotta il provvedimento di liquidazione entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione completa.
2. L'importo del contributo è liquidato sulla base delle spese ammesse, effettivamente sostenute e pagate, nel limite dell'importo massimo concesso dalla Giunta e nel rispetto della misura massima del 50% del disavanzo effettivo dell'iniziativa (inteso come differenza tra le spese ammesse e le entrate accertate a consuntivo).
3. Qualora a consuntivo risultino minori spese o maggiori entrate rispetto a quanto previsto nel piano finanziario, il contributo è rideterminato e proporzionalmente ridotto.
4. Qualora la Giunta, ai sensi dell'articolo 9 comma 3, abbia fissato un importo minimo di contributo, il Dirigente liquida tale somma solo previa verifica che essa non ecceda il 50% della differenza tra spese rendicontate ed entrate realizzate. Ove risulti superiore a tale soglia, l'importo minimo viene rideterminato e ridotto d'ufficio entro la misura corrispondente al 50% del disavanzo effettivo.
5. L'erogazione è effettuata previa verifica degli eventuali adempimenti contributivi previsti dalla normativa vigente, compresa, ove dovuta, l'acquisizione del DURC.

Articolo 14 - Soccorso istruttorio, decadenza e revoca

1. Qualora la documentazione presentata per la liquidazione del contributo risulti incompleta o irregolare ma sanabile, l'Ufficio attiva il soccorso istruttorio assegnando al beneficiario un termine perentorio di 30 (trenta) giorni per trasmettere integrazioni o chiarimenti.
2. L'Ufficio avvia il procedimento di decadenza dal contributo, inviando un preavviso, nei seguenti casi:

   a) mancata presentazione della richiesta di liquidazione entro il termine perentorio di 180 giorni previsto dall' articolo 12;

   b) mancato riscontro alla richiesta di integrazione o chiarimenti entro il termine di 30 giorni di cui al comma 1.
3. Il preavviso di decadenza è notificato al beneficiario via PEC, indicando i motivi della misura e assegnando un termine perentorio di 10 (dieci) giorni dal ricevimento per presentare osservazioni scritte o la documentazione mancante.
4. Decorso inutilmente anche il termine di 10 giorni, il Dirigente adotta il provvedimento formale di decadenza, disponendo la chiusura del procedimento, il disimpegno delle somme eventualmente impegnate e gli ulteriori adempimenti conseguenti previsti dalla normativa vigente, ove previsto.
5. In caso di rinuncia al contributo intervenuta successivamente all'adozione del provvedimento di concessione di cui all'art. 10, il soggetto beneficiario è escluso dalla partecipazione alle successive procedure di concessione di contributi o sponsorizzazioni da parte della Camera per l'esercizio in corso.

TITOLO VI – PATROCINIO

Articolo 15 - Concessione del patrocinio della Camera.

1. La Camera concede il proprio patrocinio per iniziative, attività, manifestazioni, convegni, eventi che abbiano una valenza generale ed in coerenza con i propri fini istituzionali.
2. I soggetti promotori possono essere enti pubblici e privati, associazioni ed altri organismi portatori di interessi diffusi, singole imprese, anche in forma associata, professionisti e cittadini in relazione a progetti ed interventi di rilevante impatto per le imprese e per il territorio regionale.
3. Per ottenere il patrocinio i soggetti attuatori devono presentare apposita richiesta indirizzata al Presidente, in tempo utile per assicurare la necessaria pubblicità del patrocinio stesso.
4. Il patrocinio è gratuito ed è concesso dal Presidente in relazione alla singola iniziativa. Pertanto dovrà essere presentata apposita richiesta di volta in volta, anche in caso di attività o iniziative ripetute nel tempo.

5. La concessione del patrocinio deve essere resa nota attraverso l'apposizione del logo della Camera in tutte le forme di diffusione dell'iniziativa o evento. Il logo camerale deve essere riprodotto senza alterazioni, in posizione adeguatamente visibile e secondo le modalità stabilite dalla Camera.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 16 - Trattamento dei dati personali

1. La Camera tratta i dati personali acquisiti nell'ambito dei procedimenti disciplinati dal presente Regolamento nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.lgs. n. 196/2003, come modificato e integrato.
2. I dati sono trattati per le finalità connesse alla ricezione e gestione delle domande, all'istruttoria, alla concessione e liquidazione dei contributi, alla gestione del patrocinio, ai controlli, agli adempimenti in materia di aiuti di Stato e agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla normativa vigente.
3. Le informazioni relative al trattamento dei dati personali, alle basi giuridiche, ai tempi di conservazione, ai destinatari e ai diritti degli interessati sono contenute nell'apposita informativa privacy pubblicata sul sito istituzionale della Camera e resa disponibile agli interessati al momento dell'invio della domanda.
4. La pubblicazione di dati personali è effettuata esclusivamente nei casi e nei limiti previsti dalla normativa, nel rispetto dei principi di necessità, pertinenza e minimizzazione.

Articolo 17 - Pubblicità, trasparenza, entrata in vigore e disposizioni transitorie

1. Il presente Regolamento, nonché i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, sono pubblicati sul sito istituzionale della Camera, nella sezione "Amministrazione trasparente", secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Gli atti di concessione dei contributi e le relative informazioni sono pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente", nel rispetto degli obblighi e dei limiti previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i..
3. Il presente Regolamento e le eventuali modifiche entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento di approvazione sul sito istituzionale della Camera, salvo diversa disposizione contenuta nel provvedimento stesso.

SCHEMA DI CONVENZIONE DI FINANZIAMENTO
ai sensi del "Regolamento per la concessione di contributi a sostegno di eventi ed iniziative organizzati da terzi e per la concessione del patrocinio dell'Ente"

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____,

la **Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Basilicata**, di seguito più brevemente "*Camera di commercio*", C.F./Partita IVA: 02019590765, con sede legale in Corso XVIII Agosto, 34 - 85100 Potenza, in persona del legale rappresentante Avv. Michele Somma, in qualità di Presidente;

E

_____, di seguito denominato "*Beneficiario/Soggetto Attuatore*", con sede in _____ C.F./P.iva _____ pec: _____, in persona del legale rappresentante _____;

PREMESSO CHE

- il Consiglio della "*Camera di commercio*" ha approvato il "Regolamento per la concessione di contributi a sostegno di eventi ed iniziative organizzati da terzi e per la concessione del patrocinio dell'Ente" di seguito denominato "Regolamento", approvato dal Consiglio Camerale con provvedimento n. 11 del 28 marzo 2019 e modificato con provvedimento n. 6 dell'8 giugno 2020 e con provvedimento n. 9 del 29 ottobre 2026;
- il *Beneficiario/Soggetto Attuatore* ha presentato alla "*Camera di commercio*" richiesta di contributo ai sensi degli artt. 7 e seguenti del "Regolamento", con nota acquisita _____, per la realizzazione dell'evento/iniziativa intitolato _____ che si svolgerà _____;
- la Giunta della "*Camera di commercio*", ai sensi degli artt. 9 e 10 del "Regolamento", con provvedimento n. ___ del _____ ha deliberato la concessione del contributo al *Beneficiario/Soggetto Attuatore* in cofinanziamento all'evento/iniziativa _____ di cui al punto precedente nella misura del _____% delle spese che saranno rendicontate (comunque nel rispetto della misura massima del 50% del disavanzo effettivo e del pareggio economico ai sensi dell'art. 9 del Regolamento) e, in ogni caso, fino ad un importo massimo di € _____.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione disciplina i rapporti tra la *Camera di commercio* e il *Beneficiario/Soggetto Attuatore* in relazione all'evento/iniziativa _____, che consiste in _____.

Art. 2 - Realizzazione e cofinanziamento dell'evento/iniziativa

1. Il *Beneficiario/Soggetto Attuatore* si impegna a realizzare l'evento/iniziativa _____ che si svolgerà _____.
2. La spesa totale preventivata dal "*Beneficiario/Soggetto Attuatore*" è pari ad € _____ mentre le entrate previste ammontano a presumibili € _____.

Art. 3 - Obblighi specifici del Beneficiario/Soggetto Attuatore

1. Il Beneficiario/Soggetto Attuatore si impegna a dare la massima visibilità al riconoscimento del contributo in cofinanziamento concesso per la realizzazione dell'evento/iniziativa di cui alla presente convenzione, nonché a pubblicizzare l'iniziativa/evento in questione e il contributo camerale mediante l'inserimento obbligatorio del logo camerale su tutto il materiale informativo, promozionale, pubblicitario, digitale e cartaceo (pannelli, locandine, volantini, dépliant, siti web, social network) secondo le disposizioni di cui all'art. 10 c. 4 e all'art. 15 c. 5 del Regolamento; il sostegno della *Camera di commercio* dovrà essere inoltre menzionato durante conferenze stampa, pubblicità sui social media e sulle testate giornalistiche locali.

Art. 4 - Rendicontazione

1. Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento, il Beneficiario/Soggetto Attuatore deve presentare alla *Camera di commercio* entro 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla conclusione dell'iniziativa o dell'evento di cui al precedente articolo apposita comunicazione di conclusione dell'iniziativa/evento e richiesta di liquidazione, corredata dalla seguente documentazione:

    a) relazione dettagliata sullo svolgimento dell'iniziativa, nella quale siano puntualmente indicati i risultati che ha determinato sul piano della promozione economica del territorio e la visibilità data all'intervento camerale;
    b) rendiconto analitico delle spese sostenute, cui allegare copia dei documenti fiscalmente validi (fatture elettroniche, ricevute fiscali, notule, buste paga, time-sheets...) relativi agli interventi realizzati, accompagnati dalla documentazione attestante l'avvenuto pagamento, costituita da: copia del bonifico bancario o postale, copia dell'assegno, copia delle ricevute di pagamento con modalità elettroniche (bancomat o carta di credito) e copia dell'estratto conto che dimostri il trasferimento di denaro. Alla documentazione di rendicontazione deve essere, altresì, allegata ogni documentazione o altro materiale comprovante lo svolgimento effettivo dell'iniziativa;
    c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal Legale Rappresentante del soggetto beneficiario contenente il rendiconto analitico delle entrate realizzate o comunque accertate ovvero l'assenza delle stesse;
    d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal Legale Rappresentante del soggetto beneficiario attestante l'assenza di conflitto di interesse nell'ambito degli affidamenti effettuati per la realizzazione dell'iniziativa. In particolare, il Legale Rappresentante deve dichiarare che nell'ambito dell'iniziativa, il soggetto beneficiario non ha affidato contratti di servizi o forniture a persone fisiche o giuridiche riconducibili, né direttamente, né indirettamente, al legale rappresentante medesimo, al coniuge/convivente di questi, ai suoi parenti o affini entro il secondo grado o tantomeno a chi abbia del soggetto beneficiario stesso poteri di rappresentanza o di stipula dei contratti, né ai coniugi/conviventi di questi o ai loro parenti o affini entro il secondo grado, ovvero ai dipendenti o ai titolari di carica negli organi del medesimo soggetto beneficiario o ai coniugi/conviventi di questi, ovvero ai membri del Consiglio dell'Ente o ai parenti o affini di questi entro il secondo grado;
    e) documentazione utile a dimostrare la visibilità data al riconoscimento del contributo in cofinanziamento concesso dalla Camera di commercio attraverso l'utilizzo dei materiali e la realizzazione delle attività di comunicazione e di disseminazione previsti dal precedente art. 3;
    f) ulteriori documenti previsti o richiesti di volta in volta dall'Ufficio della Camera di commercio.

2. Il rendiconto dovrà essere redatto riportando le stesse voci di spesa contenute nel piano finanziario preventivo approvato. Le spese rendicontate dovranno essere effettivamente sostenute e pagate dal beneficiario nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda e il termine previsto per la conclusione dell'iniziativa (salvo diversa disposizione contenuta nel provvedimento di concessione) e risultare ammissibili ai sensi dell'art. 6 del Regolamento.
3. Nel caso in cui il soggetto beneficiario sia un Ente pubblico, la documentazione relativa alla prova dell'avvenuto pagamento delle spese può essere sostituita dalla trasmissione di copia conforme all'originale del provvedimento di approvazione del consuntivo dell'iniziativa.

4. Il mancato rispetto del termine indicato al precedente comma 1 comporterà l'avvio del procedimento di decadenza ai sensi dell'art. 14 del Regolamento.

Art. 5 - CUP (Codice Unico di Progetto)

1. Il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato per l'evento/iniziativa è: _____.
2. In fase di rendicontazione, oltre al consuntivo analitico di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'evento/iniziativa, di cui al punto b) dell'art. 4, il Beneficiario/Soggetto Attuatore dovrà, tra esse, individuare specificamente i documenti fiscalmente validi che corrispondono all'importo del contributo riconosciuto, assicurandosi che gli stessi e i relativi pagamenti riportino obbligatoriamente il CUP comunicato, garantendo così la tracciabilità e la corretta rendicontazione delle risorse finanziarie ricevute.

Art. 6 - Liquidazione ed erogazione del contributo

1. La Camera di commercio liquiderà l'importo del contributo determinato nel suo preciso ammontare, sulla base delle spese effettivamente sostenute, pagate e ammesse, tenuto conto del limite massimo approvato dalla Giunta per l'iniziativa o evento in questione e nel rispetto della misura massima del 50% del disavanzo effettivo e del pareggio economico, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento.
2. Determinato l'importo da liquidare, la Camera di commercio erogherà il contributo al Beneficiario/Soggetto Attuatore previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) secondo la normativa vigente, anche ai fini dell'attivazione dell'eventuale intervento sostitutivo.

Art. 7 - Pubblicità e trasparenza

1. I dati relativi alla presente convenzione saranno pubblicati nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Camera di commercio, in ossequio alle disposizioni di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.

Art. 8 - Verifiche e controlli sulla realizzazione delle attività

1. La Camera di commercio si riserva il diritto di esercitare, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli (anche in loco o a campione) relativamente alla realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione ai sensi dell'art. **11** del Regolamento.
2. Il Beneficiario/Soggetto Attuatore ha l'obbligo di consentire ed agevolare le attività di verifica e controllo da parte della Camera di commercio durante lo svolgimento dell'iniziativa o dell'evento e successivamente alla loro conclusione.

Art. 9 - Decadenza e sanzioni

1. Il Beneficiario/Soggetto Attuatore decade dal contributo concesso nei casi di cui all'art. **14** del Regolamento.
2. In caso di rinuncia al contributo intervenuta successivamente all'adozione del provvedimento di concessione di cui all'art. 10, il soggetto beneficiario è escluso dalla partecipazione alle successive procedure di concessione di contributi o sponsorizzazioni da parte della Camera per l'esercizio in corso.

Art. 10 - Durata

1. La presente convenzione è valida nel rispetto degli obblighi e delle tempistiche previste dal Regolamento.

Art. 11 - Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie derivanti dalla presente convenzione, o comunque ad essa connesse, dovranno essere sottoposte, prima del ricorso alla autorità giurisdizionale ordinaria, su richiesta di una delle parti, al tentativo di mediazione presso l'Organismo di mediazione gestito dall'Azienda Speciale ASSET Basilicata iscritto al n. 836 del Registro degli Organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia, secondo il relativo Regolamento di mediazione, che qui si intende richiamato integralmente e che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare integralmente. Il Regolamento e le tabelle delle indennità saranno quelle in vigore al momento dell'attivazione della procedura. La sede della mediazione sarà presso la sede principale o le sedi secondarie dell'Organismo di Mediazione.
2. La Camera di commercio non è responsabile per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Beneficiario/Soggetto Attuatore ed i terzi, in conseguenza della realizzazione delle azioni messe in campo in esecuzione della presente convenzione.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

1. La Camera di commercio e il Beneficiario/Soggetto Attuatore si impegnano a trattare i dati personali nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Per il "*Beneficiario/Soggetto Attuatore*"

Il legale rappresentante

_____

Per la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Basilicata

Il Presidente

_____